



Fabio Blasigh

(dottore in Giurisprudenza dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano)

**Il ruolo dei Cardinali nella Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*
sulla Curia Romana ***

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. I Cardinali nelle Congregazioni Romane – 3. Le “Riunioni di Cardinali” nella Curia Romana – 3.1 Il rapporto tra i Concistori e la Curia Romana – 3.2 Le Riunioni Interdicasteriali – 3.3 Il Consiglio di Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede – 4. Il Cardinale Segretario di Stato – 5. I Cardinali nei Pontifici Consigli e negli Uffici della Curia Romana – 6. I Cardinali nei Tribunali – 7. Conclusione.

1 - Premessa

L'ordinamento canonico attribuisce ai Padri Cardinali il compito di coadiuvare il Romano Pontefice nel governo universale della Chiesa. I componenti di quello che il vigente *Codex Iuris Canonici* definisce al can. 349 un *Collegio peculiare* sono dunque, *Sede Apostolica Plena*, i principali e più stretti collaboratori del Successore di Pietro¹.

Nel corso dei secoli tale compito è stato concretamente realizzato in una duplice modalità in quanto i Cardinali possono coadiuvare il Romano Pontefice nell'esercizio del *munus petrinum* sia *collegialiter*, quando siano riuniti in Concistoro², sia *uti singuli*, quando siano investiti del compito di

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Per un approfondimento sulla genesi del Cardinalato e sulle modalità di sviluppo di particolare legame con il Romano Pontefice cfr. **A. SAMMASSIMO**, *Cardinalato collegialità. Codificazione del XX secolo*, Milano, EduCatt, 2012, e **A. SAMMASSIMO**, *De iure condendo: una lex propria per il Collegio Cardinalizio?* in *JUS-Rivista di Scienze giuridiche, Vita e Pensiero*, a. LX, 2 (2013) pp. 285-329; cfr. anche **T. BERTONE**, *Il servizio del Cardinalato al ministero del successore di Pietro*, in *Salesianum* 1 (1986) pp. 109-121.

² Il can. 349 CIC 1983 stabilisce infatti che “*Cardinales item Romano Pontifici adsunt sive collegialiter agendo, cum ad quaestiones maioris momenti tractandos in unum convocantur*”. Durante i Concistori, che possono essere *ordinaria* o *extraordinaria* a seconda della maggiore o minore gravità dei temi trattati e dei membri convocati, i Cardinali adempiono dunque collegialmente, in quanto persona giuridica dotata di volontà propria, il compito coadiuvare il Romano Pontefice nel governo della Chiesa universale.



prestare la propria opera all'interno della Curia Romana, organismo di cui "il Romano Pontefice si avvale (...) nell'esercizio della Sua suprema, piena ed immediata potestà sopra tutta la Chiesa"³.

Fin dal primo intervento di organizzazione di questa complessa macchina amministrativa e giudiziaria posto in essere da Sisto V, un ruolo particolare nei Dicasteri è riservato ai membri del Collegio dei Cardinali in quanto più vicini, spesso anche geograficamente, collaboratori del Romano Pontefice. Tale attribuzione è mantenuta anche nella Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*⁴ emanata il 28 giugno 1988 da San Giovanni Paolo II mediante la quale, nel IV centenario della Costituzione Apostolica *Immensa Æterni Dei*, nel LXXX anniversario dalla promulgazione della *Sapientia Consilio* di San Pio X e nel XX dell'entrata in vigore della *Regimini Ecclesiæ Universæ* del Beato Paolo VI⁵, è realizzata una nuova riforma della Curia Romana.

Le ragioni sottese a questa nuova opera di rinnovamento degli organismi curiali sono molteplici. Vi è innanzitutto la volontà di adeguare la struttura e l'organizzazione dei numerosi Dicasteri Romani, come

A differenza del *Codex Iuris Canonici* 1917, che non dedica ai Concistori alcun canone, il CIC giovanneo-paolino riserva a tale tema il can. 353, mostrando in tal modo maggiore attenzione per la dimensione collegiale dell'opera di assistenza prestata dai Cardinali al Sommo Pontefice. Il vigente *Codex*, in luogo della tradizionale classificazione dei Concistori in *publicum*, *semipublicum* e *secretum*, prevede inoltre al can. 353 § 1 CIC una nuova distinzione tra Concistori *ordinaria* oppure *extraordinaria*.

I Concistori, oltre a essere le riunioni collegiali in cui i Cardinali prestano al Successore di Pietro il proprio consiglio e la propria assistenza, sono inoltre il luogo in cui sono creati dal Romano Pontefice i nuovi Porporati che andranno a formare il Collegio Cardinalizio. Circa la composizione di quest'organo collegiale giova sottolineare che, pur variando nel tempo il numero massimo di componenti, il can. 350 § 1 CIC 1983 mantiene tuttavia inalterata la precedente suddivisione dei membri nei tre ordini episcopale, presbiterale e diaconale.

³ PAOLO VI, *Decreto sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa "Christus Dominus"*, n. 9, 28 ottobre 1965 (in www.vatican.va).

⁴ Come sottolinea preliminarmente il Beyer, la scelta del titolo "*Pastor Bonus*", fortemente voluta da Giovanni Paolo II, intende sottolineare da subito la centralità della dimensione pastorale di tale documento normativo: cfr J. BEYER, *Le linee fondamentali della Costituzione Apostolica "Pastor Bonus"*, in P.A. Bonnet, C. Gullo (a cura di), *La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus"*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1990, p. 17; cfr. anche S. BAGGIO, *La dimensione pastorale del servizio della Curia Romana*, in *L'Osservatore Romano*, 13 luglio 1988, pp. 1-4; cfr. inoltre J.I. ARRIETA, *Curia Romana*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, *Diccionario general de derecho canónico*, vol. II, ed. 1^a, Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2012, p. 863.

⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Costituzione Apostolica "Pastor Bonus" sulla Curia Romana*, 28 giugno 1988, nn. 10-11 (in www.vatican.va).



disegnati nella Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*, alle nuove esigenze che la Chiesa è chiamata ad affrontare. In secondo luogo si pone la necessità di perfezionare il cammino di riforma dell'ordinamento canonico, che ha visto nella promulgazione del nuovo *Codex* il proprio punto di arrivo, armonizzando le nuove norme codiciali alla struttura della Curia Romana.

Il tema della riforma dell'organizzazione dicasteriale assume grande rilevanza fin dall'elezione al soglio pontificio di Giovanni Paolo II⁶. Questi decide, infatti, su una questione tanto importante, non solo di chiedere l'opinione e il consiglio dei Capi Dicastero, ma altresì di consultare l'intero Collegio Cardinalizio, stante il particolare legame, definito dal Pontefice "strettissimo e specialissimo" che ne lega i membri al Successore di Pietro.

I lavori di riforma della Curia Romana, per volontà di San Giovanni Paolo II, si svolgono con un rilevante spirito collegiale e in un clima di confronto continuo con i Cardinali che riservano a tale studio ampio spazio nel corso di due Concistori convocati in forma plenaria⁷. L'obiettivo è di proseguire l'opera di aggiornamento iniziata da Paolo VI il 18 maggio 1974 con la costituzione di un gruppo di studio preliminare presieduto dal Cardinale Traglia prima e successivamente dal Cardinale Antonelli, il quale si vede costretto a interrompere la propria opera a seguito della dipartita del Santo Padre nel 1978⁸.

Fin dall'inizio di tale lavoro emerge la volontà del Pontefice allora regnante di operare una riorganizzazione ispirata dal medesimo proposito di Paolo VI volto a rendere operativi nella disciplina dei Dicasteri i principi del Concilio Ecumenico Vaticano II, nella consapevolezza che tale possibilità dipende proprio dall'efficace funzionamento di organismi quali la Curia, e dalla loro cooperazione con le strutture esistenti all'interno delle Chiese particolari e delle singole Conferenze Episcopali dei vari Paesi in cui è presente la Chiesa Cattolica.

⁶ Cfr. n. 6 *Pastor Bonus*; cfr. anche **S. ROSSANO**, *La Costituzione Apostolica Pastor Bonus: evoluzione storico-giuridica e possibili evoluzioni future*, Aracne, 2014.

⁷ **J. BEYER**, *Le linee fondamentali della Costituzione Apostolica "Pastor Bonus"*, cit., p. 28 osserva a riguardo "come il Papa Giovanni Paolo II abbia voluto e domandato l'aiuto dei Cardinali riuniti in Concistoro specialmente straordinario e perfino per la preparazione e lo studio di questa Costituzione, l'ultima redazione della quale è affidata ad una Commissione Cardinalizia».

⁸ **O. ROSSI**, *Le tappe della preparazione della Costituzione "Pastor Bonus"*, in **AA. VV.**, *La Curia Romana. Aspetti ecclesiologici, pastorali ed istituzionali. Per una lettura della Pastor Bonus*, in *Quaderni de L'Osservatore Romano*, 10 (1989) p. 104.



Nella relazione al Sacro Collegio del 1979, il Cardinale Segretario di Stato sottopone all'attenzione dei Porporati presenti taluni quesiti⁹. In primo luogo si domanda ai presenti se a loro giudizio la Curia Romana, nella configurazione data dalla REU, possa considerarsi adeguata a rispondere ai nuovi e continui bisogni che la Chiesa universale si trova ad affrontare e, in secondo luogo, si richiede di indicare i suggerimenti che si ritiene sia utile sottoporre all'attenzione del Romano Pontefice per migliorare le strutture, il funzionamento e l'attività della macchina curiale.

Dalle risposte e dalle osservazioni provenienti dai Cardinali emergono numerosi suggerimenti che s'incardinano omogeneamente nella direzione di una modifica della REU la quale tuttavia non alteri la sostanza dell'organizzazione curiale. Un'approfondita consultazione è poi compiuta presso gli organi della Curia Romana mediante la convocazione di una nuova riunione dei Capi Dicastero i quali, per previsione dei nn. 2 §§ 1-3 REU, sono membri del *cætus* cardinalizio.

Tali considerazioni e proposte sono quindi sottoposte a una seconda Plenaria del Collegio dei Cardinali del 1982¹⁰. Mentre nella precedente assise i Cardinali affrontano soltanto alcune peculiari problematiche cui mettere mano, nel corso di quest'ulteriore incontro è invece affrontato il problema dell'organizzazione complessiva dei Dicasteri della Curia Romana e delle specifiche attività poste in capo a ciascuno dalla Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universæ*¹¹. Nonostante non tutti i Cardinali siano preposti alla direzione degli organismi curiali, e abbiano quindi una conoscenza diretta delle esigenze e degli interventi di modifica di cui i Dicasteri necessitano, il Pontefice motiva la propria decisione di rivolgersi ugualmente a tutti i componenti del Collegio Cardinalizio sulla base dell'assunto che tali problemi rimangono comunque alla portata della loro esperienza.

Dopo la celebrazione di questa seconda Plenaria Cardinalizia, nel novembre 1983 San Giovanni Paolo II dispone la costituzione di una speciale Commissione affidata alla direzione del Cardinale Sabattani e alla quale è attribuito il compito di porre in essere un approfondito lavoro di studio e revisione della REU alla luce di quanto emerso risultante dall'attività di consultazione realizzato nel corso degli anni¹².

⁹ O. ROSSI, *Le tappe della preparazione della Costituzione "Pastor Bonus"*, cit., p. 104.

¹⁰ O. ROSSI, *Le tappe della preparazione della Costituzione "Pastor Bonus"*, cit., p. 105.

¹¹ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti all'assemblea plenaria del Sacro Collegio dei Cardinali*, 23 novembre 1982 (in www.vatican.va).

¹² O. ROSSI, *Le tappe della preparazione della Costituzione "Pastor Bonus"*, cit., pp. 105-106; cfr. J. BEYER, *Le linee fondamentali della Costituzione Apostolica "Pastor Bonus"*, cit., p.



I lavori di questa Commissione portano alla stesura nel giugno 1985 dello “*Schema legis peculiaris de Curia Romana*” che viene nuovamente discusso dal Collegio Cardinalizio nella Plenaria del 1985¹³.

Tale *Schema*, dopo essere prontamente sottoposto all’attenzione dei membri del Collegio Cardinalizio e dei Capi Dicastero, nel gennaio 1986 è soggetto alla discussione e rielaborazione di una nuova Commissione Cardinalizia affidata al Cardinal Baggio che nel marzo 1987 presenta al Santo Padre il frutto del proprio lavoro di revisione.

Viene infine sottolineata la decisione di San Giovanni Paolo II di apporre la propria firma alla nuova Costituzione Apostolica di riforma della Curia Romana proprio in occasione del Concistoro per la nomina di nuovi Cardinali, scelta certamente non casuale ma dettata probabilmente dal desiderio di voler far risaltare la rilevanza e la centralità della collaborazione e dell’impegno prestato dai Cardinali, sia nelle Plenarie che nella speciale Commissione del 1986, ai fini della promulgazione della *Pastor Bonus*.

2 - I Cardinali nelle Congregazioni Romane

L’art. 1 Capitolo I della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, con una descrizione maggiormente dettagliata rispetto a quella contenuta al n. 1 § 1 Capo I REU¹⁴, nel proclamare quale sia la natura e la funzione della Curia Romana, statuisce che questa sia formata

“dall’insieme dei dicasteri e degli organismi che coadiuvano il Romano Pontefice nell’esercizio del suo supremo ufficio pastorale per il bene e il servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari, esercizio col quale si rafforzano l’unità di fede e la comunione del Popolo di Dio e si promuove la missione propria della Chiesa nel mondo”.

Questa norma di carattere generale riprende il contenuto del can. 360 CIC 1983 in cui si prevede che, mediante la Curia Romana, “*il Sommo Pontefice è solito trattare le questioni della Chiesa universale, e che in suo nome e con la sua autorità adempie alla propria funzione per il bene ed il servizio delle Chiese*”.

Relativamente alla disciplina codicistica è necessario sottolineare come, mentre il *Codex Iuris Canonici* piano-benedettino dedichi l’intero

28.

¹³ Cfr. n. 6 PB.

¹⁴ Cfr. n. 1 § 1 REU: “*La Curia Romana, per mezzo della quale il Sommo Pontefice sbriga gli affari della Chiesa universale, consta di Congregazioni, Tribunali, Uffici e Segretariati*”.



Capitolo IV Titolo VII alla trattazione “*De Curia Romana*”, il CIC del 1983 riserva invece alla trattazione del medesimo argomento solamente i cann. 360-361, specificando che le competenze e la costituzione propria di ciascun Dicastero sono demandate alla promulgazione di una legge peculiare¹⁵, consistenti rispettivamente nella *Pastor Bonus* e nel successivo RGCR del 1992.

Mentre il n. 1 § 1 REU individua in Congregazioni, Tribunali, Uffici e Segretariati gli organismi di cui si compone la Curia Romana, l’art. 2 § 1 PB precisa che

“col nome di Dicasteri si intendono: la Segreteria di Stato, le Congregazioni i Tribunali, i Consigli e gli Uffici, cioè la Camera apostolica, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica, la Prefettura degli affari economici della Santa Sede”.

Le Congregazioni¹⁶ della Curia Romana continuano, a norma dell’art. 3 § 1 PB, a essere composte da un numero prefissato di Cardinali e da alcuni Vescovi diocesani che vengono a formarne i membri propriamente detti¹⁷. Questi Dicasteri continuano a essere diretti da un

¹⁵ Cfr. can. 360 CIC 1983.

¹⁶ Cfr. la definizione di *Congregazioni* fornita dal Palazzini: “Il nome “*Congregazioni*” viene dalle riunioni di un gruppo di Cardinali aventi una particolare competenza nel governo della Chiesa. Oggi il nome si adopera con due significazioni diverse. La prima indica l’adunanza dei Cardinali e Vescovi che ha luogo in tempi fissi e viene chiamata *Congregazione “plenaria o piena”*, se estesa a tutti i Vescovi membri; od “ordinaria” se comprende solo i Cardinali e Vescovi presenti a Roma. Con la seconda significazione per “*Congregazione*” si intende il singolo Dicastero con il Cardinale Prefetto ed il complesso degli Ufficiali maggiori e minori addetti” in P. PALAZZINI, *Le Congregazioni Romane*, in P.A. Bonnet, C. Gullo (a cura di), *La Curia Romana nella Cost. Ap. “Pastor Bonus”*, cit., p. 195.

¹⁷ Art. 3 § 3 PB; cfr. P. PALAZZINI, *Le Congregazioni Romane*, cit., p. 204, in cui si evidenzia come le *Congregazioni* non siano più la ripartizione del *plenum* del Collegio dei Cardinali in molteplici settori cui sono attribuite peculiari competenze, in quanto sono inseriti dal Pontefice quali membri anche numerosi Vescovi.

Una delle principali innovazioni introdotte dal Beato Paolo VI, dettata dalla volontà di realizzare nella Curia Romana quella valorizzazione della collegialità episcopale frutto del Vaticano II, consiste nell’assegnazione alle Sacre Congregazioni di alcuni Vescovi diocesani cui è attribuita la facoltà di intervenire alla plenaria annuale del proprio Dicastero per trattare le questioni di maggiore importanza aventi natura di principio generale, conformemente a quanto statuito dall’art. 2 § 2 REU.

Ai Cardinali Prefetti è attribuita la possibilità di collaborare nella scelta dei Vescovi diocesani da inserire nelle singole Congregazioni, procurando al Romano Pontefice, cui spetta la scelta finale, un elenco di nominativi redatto a seguito di opportune ricerche. La *Regimini Ecclesiae Universae* prevede dunque due distinte modalità di cooptazione all’interno delle Congregazioni. Se infatti per i Cardinali e per i Prefetti, come previsto dall’art. 2 § 2-4, la scelta e la successiva nomina sono riservate esclusivamente al Romano



Cardinali Prefetto, cui spetta il compito di dirigere e rappresentare il Dicastero, e che a tal fine è coadiuvato da un Segretario Arcivescovo¹⁸.

Per quanto attiene la durata dell'incarico di Cardinale Prefetto, la Costituzione *Pastor Bonus*, pur recependo le disposizioni precedenti, introduce rilevanti novità. L'art. 5 § 1 PB, conformemente al n. 2 § 5 REU, conferma che il Prefetto o il Presidente vengono nominati per un quinquennio dal Sommo Pontefice. Le modifiche apportate dalla riforma giovanneo-paolina emergono invece in tema di dimissioni e decadenza dei Capi Dicastero.

Con il *Motu Proprio Ecclesiae Sanctae* del 6 agosto 1966, il Beato Paolo VI, in attuazione del n. 21 del Decreto Conciliare *Christus Dominus*¹⁹, dispone che tutti i Vescovi diocesani e i diversi soggetti che a essi siano equiparati dall'ordinamento canonico sono "vivamente pregati" di presentare spontaneamente, entro il compimento del settantacinquesimo anno di età, la propria rinuncia all'ufficio ricoperto all'Autorità competente alla quale è attribuito l'onere di decidere a tale riguardo. San Giovanni Paolo II interviene in tale decisione disponendo all'art. 5 § 2 PB

Pontefice, all'individuazione dei Vescovi membri possono partecipare invece anche i Cardinali Prefetti, quantomeno con una funzione di ricerca e di proposta dei candidati migliori da sottoporre all'attenzione del Papa, cui continua a spettare la nomina finale.

In virtù di tale previsione, i Cardinali Prefetti contribuiscono a coadiuvare il Pontefice nell'esercizio della sua *potestas* di governo, in quanto quest'ultimo è naturalmente messo nelle condizioni di operare una nomina maggiormente condivisa e consapevole, grazie alle ricerche svolte dai Cardinali Prefetti nelle varie Conferenze Episcopali ed alle informazioni che ne conseguono.

Come sottolineato dal Del Re, dunque, con l'introduzione di rappresentanti dell'Episcopato diocesano in qualità di membri delle Congregazioni e con l'attribuzione di un potere deliberativo, identico a quello concesso in capo ai Cardinali, durante le sessioni plenarie, le "Congregazioni romane (...) hanno perduto ormai il loro carattere strettamente cardinalizio" (in N. DEL RE, *La Curia Romana: lineamenti storico-giuridici*, 3ª ed. aggiornata, Perugia, Sussidi Eruditi: edizioni di storia e letteratura, 1970, p. 47).

Tale carattere è connotato nella genesi stessa delle Sacre Congregazioni ed è conservato nelle riforme di Sisto V nel XVI sec. e di San Pio X nel 1908, ma è ritenuto ormai non più aderente ai mutamenti scaturiti nell'ultimo Concilio Ecumenico, a partire dalla valorizzazione della collegialità episcopale nella struttura ecclesiale.

¹⁸ P. PALAZZINI, *Le Congregazioni Romane*, cit., p. 198.

¹⁹ Cfr. il n. 21 Decreto Conciliare *Christus Dominus* in www.vatican.va: "Poiché il ministero pastorale dei Vescovi riveste tanta importanza e comporta gravi responsabilità, si rivolge una calda preghiera ai Vescovi diocesani e a coloro che sono ad essi giuridicamente equiparati, perché, qualora per la loro troppa avanzata età o per altra grave ragione, diventassero meno capaci di adempiere il loro compito, spontaneamente o dietro invito della competente autorità rassegnino le dimissioni dal loro ufficio. Da parte sua, la competente Autorità, se accetta le dimissioni, provvederà sia ad un conveniente sostentamento dei rinunziatari, sia a riconoscere loro particolari diritti".



che “compiuto il settantacinquesimo anno di età, i Cardinali preposti sono pregati di presentare le loro dimissioni al Romano Pontefice, il quale, ponderata ogni cosa, procederà”²⁰.

Confrontando queste disposizioni, è possibile operare due diverse considerazioni. Sebbene utilizzino formulazioni letterali parzialmente diverse, sia il n. 21 *Christus Dominus* che l’art. 5 § 2 *Pastor Bonus* non impongono con un ordine imperativo ai Cardinali di presentare nelle mani del Romano Pontefice le proprie dimissioni, nè tantomeno dispongono una decadenza *ipso facto* dall’incarico, ma “pregano” vivamente i Vescovi e i Prefetti dei Dicasteri Romani a presentare la propria rinuncia.

La seconda considerazione si riferisce alla comunicazione di dimissioni dall’incarico che, in ottemperanza all’art. 5 § 2 PB, non comporta automaticamente la decadenza dall’ufficio in quanto si rende necessario, ai fini del perfezionamento della procedura, l’atto di approvazione finale del Romano Pontefice. Questi, infatti, “ponderata ogni cosa, deciderà”²¹, e nulla vieta che tale decisione finale consista in un rigetto delle dimissioni medesime.

La conclusione sopra esposta potrebbe apparire contraddittoria a una prima lettura della norma. La *ratio* di tale disposizione risiede, infatti, nel rapporto peculiare esistente tra i Cardinali e il Romano Pontefice. Tale legame può giustificare la decisione del Sommo Pontefice di continuare a servirsi della collaborazione prestata da un Cardinale nonostante questi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Mentre i Cardinali sono pregati di dimettersi da Prefetti al compimento dei settanta anni d’età, l’art. 5 § 2 PB decreta invece che gli altri capi di Dicastero, identificabili a norma dell’art. 3 § 1 PB negli Arcivescovi Presidenti, compiuto il settantacinquesimo anno di età, decadono dal loro incarico. A differenza delle dimissioni dei Cardinali Prefetti, le quali necessitano della conferma papale per divenire effettive, gli Arcivescovi Presidenti decadono automaticamente dal loro incarico al compimento dell’età indicata dalla norma, senza che vi sia necessità di un ulteriore conferma a opera del Romano Pontefice.

La riforma di San Giovanni Paolo II modifica inoltre la disciplina della decadenza dall’ufficio di Cardinale Prefetto e di Presidente di Dicastero a seguito del decesso del Sommo Pontefice. Mentre, infatti, il n. 2 § 5 REU prevede che il Cardinale Prefetto decada dal proprio incarico

²⁰ Cfr. P. PALAZZINI, *Le Congregazioni Romane*, cit., p. 198.

²¹ Cfr. art. 5 § 2 PB.



solamente qualora non sia confermato dal nuovo Papa entro tre mesi dall'elezione, l'art. 6 PB decreta invece che a seguito della morte del Pontefice, tutti i Capi dei Dicasteri, e quindi anche i Cardinali Prefetti, decadono dall'incarico in maniera automatica, senza la necessità di un ulteriore provvedimento papale di rimozione, che al contrario, può naturalmente confermare un Prefetto nel suo precedente ruolo.

3 - Le "Riunioni di Cardinali" nella Curia Romana

3.1 - Il rapporto tra i Concistori e la Curia Romana

L'art. 37 della *Pastor Bonus* menziona un Regolamento Generale della Curia Romana a cui è demandata la regolamentazione delle modalità e dell'ordine di trattazione delle questioni assoggettate alla Curia stessa²². Questo Regolamento è promulgato il 4 febbraio 1992 e ha durata quinquennale. Alla scadenza di tale periodo vengono operate alcune necessarie modifiche e in seguito alla revisione, il 30 aprile 1999 è emanato un nuovo e definitivo Regolamento Generale della Curia Romana.

Il Titolo I "Riunioni di Cardinali", collocato nella Parte II sia del RGCR del 1992 che in quello promulgato nel 1999, dedica ampio spazio alla trattazione dell'attività prestata dai Cardinali, sia come Collegio che singolarmente considerati.

A tenore dell'art. 130 § 1 RGCR 1999, che sostituisce il precedente art. 114 § 1 RGCR 1992, il coordinamento tra gli organismi curiali può avvenire secondo diverse modalità, e precisamente all'interno dei Concistori, mediante le riunioni dei Cardinali Capi Dicastero, a livello di Consiglio di Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede, e infine grazie alle riunioni inter-dicasteriali.

L'art. 95 RGCR 1999²³, traendo spunto dall'art. 23 PB recante il principio per cui gli affari più importanti di carattere generale, qualora vi sia l'assenso del Sommo Pontefice, possono essere discussi dai Cardinali riuniti in Plenaria, disciplina il ruolo dei Concistori nell'organizzazione curiale. Tale disposizione costituisce una novità assai rilevante rispetto alle precedenti riorganizzazioni della Curia Romana poste in essere sia da San Pio X che dal Beato Paolo VI in quanto entrambe queste riforme sono realizzate durante la vigenza del *Codex Iuris Canonici* del 1917. Nella

²² Cfr. **SEGRETERIA DI STATO VATICANA**, *Rescriptum ex audentia Ss.mi quo Ordinatio generalis Romanae Curiae foras datur*, 4 febbraio 1992 (in www.vatican.va).

²³ Cfr. anche il precedente art. 82 RGCR 1992.



Sapienti Consilio e nella REU il contributo prestato dai Cardinali nelle Sacre Congregazioni viene visto esclusivamente quale attività dei singoli e, nella riforma paolina, il Consiglio Supremo di Governo è certamente un organismo collegiale di Cardinali²⁴, ma pur sempre composto da membri

²⁴ Cfr. a tale riguardo **G. DELGADO**, *El Consejo Supremo de Gobierno*, in **G. DELGADO**, *La Curia Romana. El gobierno central de la Iglesia*, Pamplona, Eunsa, 1973, pp. 83-96. Una delle innovazioni principali introdotte dalla riforma operata dal Beato Paolo VI consiste certamente nella creazione di quello che il Delgado definisce il «*Consiglio Supremo di Governo*» della Curia Romana. Il n. 18 REU prevede infatti che i Cardinali Prefetti possano essere convocati, in base alle concrete necessità, da parte del Cardinale Segretario di Stato al fine di coordinare i lavori di tutti i Dicasteri, per dare informazioni e per ricevere consigli e pareri.

La creazione di questa nuova struttura di coordinamento all'interno della Curia Romana ha indotto parte della dottrina canonistica a giungere alla conclusione che il Pontefice abbia inteso costituire un organismo supremo di carattere deliberativo simile a molti Consigli dei Ministri presenti negli Stati civili. In base a tale lettura, con la REU si sarebbe dunque venuto a creare un parallelismo tra la figura del Cardinale Segretario di Stato, considerato al pari di un Capo di Governo cui spetta il compito di convocare periodicamente i Cardinali Prefetti dei Dicasteri, qui assimilati a Ministri statali, al fine di coordinare ed armonizzare il lavoro degli organismi centrali della Curia Romana all'interno di un Consiglio che viene così ad assomigliare a un organo deliberativo paragonabile a un Gabinetto di Stato dotato di potestà deliberativa (cfr. a tale riguardo **J. SANCHEZ Y SANCHEZ**, *Pablo VI y la reforma de la Curia Romana* in *Revista Española de Derecho Canónico* 23 [1967] pp. 357-360).

Il Souto ritiene tuttavia che la Regimini Ecclesiae Universae non abbia invece inteso istituire un siffatto organismo supremo con funzioni deliberative analogo a un Consiglio di Gabinetto, limitandosi ad attribuire al Segretario di Stato una funzione direttiva di coordinamento strettamente interna ai diversi Dicasteri della Curia. Secondo tale autore, dunque, i compiti decisionali posti in capo al Consiglio di Governo possono avere un significato giuridico solamente dal punto di vista disciplinare qualora un Cardinale Prefetto non intenda partecipare alla riunione oppure decida di non fornire informazioni rispetto alle materie di propria competenza (in **J.A. SOUTO**, *La reforma de la Curia Romana*, in *Ius Canonicum* VIII, 2 [1968] p. 552).

Certamente con l'istituzione di questo "Consiglio supremo" viene a essere valorizzato innanzitutto il ruolo del Cardinale Segretario di Stato, divenuto punto di riferimento e responsabile del coordinamento dei Cardinali Capi Dicastero. In secondo luogo non può non emergere il lavoro degli stessi Cardinali Prefetti, il cui ruolo di responsabilità degli organismi curiali loro affidati è nuovamente sottolineato con la presenza in questo nuovo Consiglio. Bisogna altresì sottolineare come il nuovo "Consiglio di governo" sia, a differenza di tutti gli altri Dicasteri, un organismo a composizione esclusivamente cardinalizia, quasi forse a voler ribilanciare i nuovi equilibri nella composizione delle Congregazioni, sia Ordinarie che Plenarie, che hanno visto l'ingresso di membri dell'Episcopato diocesano, e la nascita ed il ruolo centrale che il nuovo Sinodo dei Vescovi ha progressivamente acquisito.

Attribuendo al n. 18, e poi ribadendo al n. 20 REU, la riserva della titolarità del compito di coordinare i Prefetti al Segretario di Stato, il cui incarico continua a essere



nominati singolarmente dal Romano Pontefice comunque distinto dal Collegio Cardinalizio.

Con la previsione contenuta nell'art. 23 PB e nell'art. 98 RGCR, viene invece per la prima volta valorizzato il contributo prestato all'interno della Curia Romana dall'organo collegiale dei Cardinali. Tale innovazione non può non essere letta sottolineando come il *Codex Iuris Canonici*, promulgato da San Giovanni Paolo II nel 1983, inserisca nel can. 353 CIC una disciplina specifica dei Concistori, colmando la precedente lacuna normativa.

3.2 - Le Riunioni Interdicasteriali

Una caratteristica generale dell'impianto della Curia Romana disegnato dalla Costituzione *Pastor Bonus* risiede nella volontà di favorire l'attività e il lavoro svolto collegialmente tra gli organismi e i responsabili incaricati di guidare i numerosi Dicasteri²⁵.

Il Titolo II della Parte II RGCR dedicato alle "Riunioni Interdicasteriali" cerca di offrire a tal fine strumenti diretti a favorire i necessari rapporti tra i vari organi di carattere consultivo previo e le riunioni miste di lavoro con funzioni deliberative, di studio o per il reciproco scambio di informazioni²⁶. L'obiettivo dichiarato è di realizzare

concesso dal n. 19 § 1 REU esclusivamente a un Cardinale²⁴, così come i soli membri del *cætus* cardinalizio possono essere chiamati a ricoprire il ruolo di Prefetti dei Dicasteri curiali e quindi sedere in questo nuovo organismo collettivo, viene a essere conseguentemente valorizzata l'opera prestata all'interno della Curia Romana dai Cardinali chiamati a svolgere tali gravosi compiti in nome ed in vece del Romano Pontefice.

Un tale Consiglio, che non ha visto precedenti né nella riforma di Sisto V né in quella introdotta da San Pio X con la *Sapienti Consilio*, nella quale invece il Romano Pontefice continua ad avere un ruolo di responsabilità diretta presiedendo, in luogo dei Cardinali Prefetti indicati ordinariamente, alcune delle maggiori Sacre Congregazioni, comporta quindi un'assai rilevante novità in termini di organizzazione della Curia Romana, anche se per taluni sarebbe scorretto paragonare questo nuovo organismo a un Gabinetto di governo.

²⁵ Cfr. il n. 10 del *Proemio* della Costituzione Apostolica "*Pastor Bonus*": "È pertanto chiaro che il servizio della Curia Romana, sia considerato in se stesso, sia per il suo rapporto con i Vescovi della Chiesa universale, sia per i fini a cui tende e il concorde senso di carità a cui deve ispirarsi, si distingue per una certa nota di collegialità, anche se la Curia non si può paragonare ad alcun tipo di collegio; questa caratteristica la abilita al servizio del Collegio dei Vescovi e la provvede dei mezzi a ciò idonei.

Ancor più: è anche l'espressione della sollecitudine dei Vescovi verso la Chiesa universale, in quanto essi condividono questa sollecitudine «con Pietro e subordinatamente a Pietro»".

²⁶ Cfr. J.I. ARRIETA, *Funzione pubblica e attività di governo nell'organizzazione centrale*



una modalità di governo idonea a garantire unitarietà nell'azione amministrativa di indirizzo e capace di garantire un percorso diretto a risolvere le questioni di competenza mista che si vengano a porre di volta in volta²⁷.

Per realizzare questi obiettivi, sono introdotte tre diverse tipologie di "Riunioni Interdicasteriali".

La prima categoria riguarda le riunioni convocate "*ad casum*" dalla Segreteria di Stato ed è disciplinata dagli artt. 98 e 108 RGCR²⁸ del 1999. L'art. 98 RGCR stabilisce infatti che il Cardinale Segretario di Stato, qualora lo ritenga utile e avendo avuto l'autorizzazione del Sommo Pontefice, possa convocare i Capi dei Dicasteri interessati per discutere questioni di interesse condiviso²⁹. L'espressione riunioni "*ad casum*" trova la propria *ratio* nella circostanza per cui la norma non indica espressamente a fronte di quali peculiari argomenti da trattare il Segretario di Stato sia tenuto ovvero abbia la facoltà di convocare gli incontri. La disposizione in esame si limita a parlare di questioni di interesse comune, senza altro aggiungere per chiarire tale concetto.

La facoltà di convocare tali riunioni è inoltre rimessa al giudizio discrezionale del Cardinale Segretario di Stato ma il suo potere non è tuttavia illimitato in considerazione dell'obbligatorietà dell'assenso preventivo prestato dal Sommo Pontefice.

La particolarità di queste riunioni risiede comunque "*nell'essere convocate da chi ha il compito di badare al coordinamento generale della Curia, e di garantire l'unità di indirizzo del suo operato, essendo perciò investito di una certa supremazia nei confronti degli altri organismi da coordinare*"³⁰.

La seconda categoria si riferisce alle Riunioni Interdicasteriali in senso stretto, le quali possono essere convocate tanto a livello di sessione plenaria o ordinaria quanto a livello di superiori o ufficiali, con funzioni naturalmente diverse a seconda dei casi³¹.

della Chiesa: il Regolamento Generale della Curia Romana, cit., p. 601.

²⁷ Cfr. **W. SCHULZ**, *Le Code de droit canonique et les reformes des organes administratifs centraux*, in *Le nouveau Code de Droit Canonique. Actes du V^e Congrès international de droit canonique*, Ottawa, 1986, p. 450.

²⁸ Cfr. art. 92 RGCR 1992.

²⁹ Cfr. **P. PALAZZINI**, *Le Congregazioni romane*, cit., p. 202: "Queste [le Commissioni Interdicasteriali] sono convocate ex officio, o a richiesta di un Dicastero dal Cardinale Prefetto della Congregazione alla quale per prima è stato presentato l'affare".

³⁰ Cfr. art. 92 RGCR 1992.

³¹ Cfr. **J.I. ARRIETA**, *Funzione pubblica e attività di governo nell'organizzazione centrale della Chiesa: il Regolamento Generale della Curia Romana*, cit., p. 601.



L'art. 11 § 1 PB stabilisce, recependo il n. 2 § 2 REU³², che gli affari di maggiore importanza sono riservati alla competenza della riunione plenaria, specificando al successivo § 2 che per le questioni di principio generale e per tutte quelle che a parere del Cardinale Prefetto e del Vescovo Presidente sia opportuno trattare in tale sede, tutti i membri debbano essere convocati tempestivamente per la Plenaria, la cui celebrazione deve comunque avere almeno cadenza annuale.

L'art. 11 § 2 PB viene recepito nel RGCR del 1999 dall'art. 103 § 1³³ che stabilisce come la Plenaria e l'Ordinaria di due o più Dicasteri della Curia Romana possa essere convocata dal Capo di ciascun Dicastero interessato a trattare una questione con altri Dicasteri, salva comunque la necessaria preventiva approvazione prestata dal Romano Pontefice.

Il potere di convocazione della Plenaria è dunque posto esclusivamente in capo ai Cardinali Prefetti e ai Presidenti di Dicastero. Tale facoltà può essere esercitata non solo quando ricorrano questioni di principio generale, ma altresì quando, a giudizio discrezionale del Cardinale Prefetto, si ritenga necessario convocare la Plenaria.

L'art. 103 § 2 RGCR prescrive che la convocazione della Plenaria debba avvenire d'intesa comune tra i Capi Dicastero. Non esistendo un gerarchia tra i Capi Dicastero si chiarisce che le riunioni sono presiedute a turno da ciascuno di essi, partendo dal Prefetto o Presidente che per primo abbia preso l'iniziativa.

L'art. 105 § 1 RGCR 1999³⁴ prevede, che le proposte emerse in sede di Plenarie debbano essere sottoposte a una votazione, il cui esito deve essere presentato al Sommo Pontefice congiuntamente da tutti i Capi Dicastero intervenuti. La collegialità caratterizzante l'attività di queste riunioni emerge ulteriormente da quest'ultima disposizione normativa che stabilisce che siano tutti i Cardinali Prefetti, in maniera congiunta dopo aver approvato a maggioranza la deliberazione finale, a presentare l'esito della Plenaria al Pontefice per il *placet* finale.

Procedimento analogo a quello fissato per le riunioni plenarie viene previsto per la convocazione delle sessioni ordinarie, che si differenziano

³² Cfr. n. 2 § 2 REU: "Ferme restando le adunanze ordinarie dei Padri Cardinali, per trattare questioni di maggiore importanza e di carattere generale, intervengono alle Adunanze Plenarie, come Membri delle stesse Congregazioni, i Vescovi diocesani nominati dal Sommo Pontefice. La convocazione dei Vescovi deve avvenire a norma del Motu Proprio Pro Comperto Sane del 6 agosto 1967".

³³ Cfr. art. 87 § 1 RGCR 1992.

³⁴ Cfr. art. 89 RGCR 1992.



dalle prime in quanto è sufficiente la convocazione dei membri presenti al momento nella città di Roma³⁵.

Gli artt. 106-108 RGCR regolamentano “Altre Riunioni Interdicasteriali” svolte da Superiori e Officiali in cui si applica, per quanto possibile, la procedura di cui agli artt. 103-105 RGCR³⁶.

A opinione dell’Arrieta, se le riunioni interdicasteriali a livello di sessione ordinaria o plenaria sembrano potersi ritenere una soluzione di natura eccezionale, anche per ragioni organizzative e pratiche, “*tale non è invece il caso delle riunioni interdicasteriali auspiccate dall’art. 86 RGCR [cfr. art. 106 RGCR 1999] (...) che rappresentano uno dei migliori modi di praticare la collegialità nel lavoro di governo*”³⁷.

La terza tipologia di riunioni tra Capi Dicastero è infine rappresentata dalla convocazione delle “Riunioni delle Commissioni Interdicasteriali” di cui al Capo III Titolo II RGCR 1999.

L’art. 21 § 2 PB dispone la possibilità, in caso di bisogno, di costituire peculiari commissioni interdicasteriali permanenti, al fine di trattare tutti quegli affari che, per loro natura, richiedano una reciproca e frequente consultazione. A tali commissioni di Cardinali viene quindi riservata stabilmente la trattazione delle questioni demandate alla competenza congiunta di più Dicasteri Romani. Queste Commissioni, a norma dell’art. 109 RGCR, sono convocate e poste sotto la direzione di un Presidente nominato dal Sommo Pontefice.

Accanto alle riunioni interdicasteriali permanenti, l’art. 110 RGCR 1999³⁸ ammette la possibilità di costituire di comune accordo tra i Dicasteri coinvolti e previo *nulla osta* del Romano Pontefice nuove e peculiari Commissioni interdicasteriali per la trattazione di singole questioni riguardanti specifiche materie di competenza mista.

Per quanto attiene alla disciplina interna e al funzionamento di entrambe le tipologie di riunione, l’art. 111 RGCR 1999 stabilisce che si applichino le norme stabilite per le riunioni interdicasteriali, a meno che nell’atto costitutivo di esse non sia specificatamente disposto in maniera difforme.

³⁵ Art. 11 § 2 PB.

³⁶ Cfr. art 106 § 1 RGCR 1999; cfr. anche art. 90 § 1 RGCR 1992 in cui si opera parallelamente un rinvio agli artt. 87-89 RGCR 1992.

³⁷ Cfr. **J.I. ARRIETA**, *Funzione pubblica e attività di governo nell’organizzazione centrale della Chiesa: il Regolamento Generale della Curia Romana*, cit., pp. 601-602.

³⁸ Cfr. art. 94 RGCR 1992.



3.3 – Il Consiglio di Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede

La riforma giovanneo-paolina introduce per la prima volta all'interno della Curia Romana un Consiglio di Cardinali con lo scopo di studiare i problemi economici e organizzativi della Santa Sede.

L'art. 24 PB stabilisce che il Consiglio consti di quindici membri nominati dal Romano Pontefice per un quinquennio i quali siano scelti tra i Vescovi delle Chiese particolari provenienti dalle diverse parti del mondo. Come chiarisce il nome stesso, questo Consiglio Cardinalizio è chiamato a svolgere il compito di esaminare i problemi organizzativi ed economici della Santa Sede e di tutti quegli organismi a essa collegati contribuendo a fornire di volta in volta le opportune e necessarie soluzioni da adottarsi³⁹.

Oltre a svolgere tali funzioni, il Consiglio di Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici è altresì chiamato a provvedere alla custodia e all'amministrazione dei capitali economici destinati alle opere di religione e di carità⁴⁰ e, a tal fine, è periodicamente informato circa l'attività e il lavoro dell'Istituto per le Opere di Religione⁴¹.

Oltre ai membri del Consiglio, alle riunioni prendono parte anche il Cardinale Segretario di Stato, cui è attribuito il potere di convocazione e presidenza delle sedute stesse, e in ragione della materia trattata, anche il Cardinale Capo della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede.

4 - Il Cardinale Segretario di Stato

La Segreteria di Stato, come ripensata e riformata dalla Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*⁴², è definita con una formulazione diversa da quella usata dal Beato Paolo VI nella *Regimini Ecclesiae Universae*. Mentre infatti il n. 19 § 1 REU sancisce che la Segreteria di Stato, chiamata anche "Papale" in virtù dello speciale servizio prestato al Romano Pontefice⁴³,

³⁹ Cfr. art. 25 § 1 *Pastor Bonus*; cfr. anche F. SALERNO, *Gli Uffici*, in P.A. Bonnet, C. Gullo (a cura di), *La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus"*, cit., p. 502.

⁴⁰ Art. 25 § 1 PB.

⁴¹ Art. 100 § 3 RGCR 1999; cfr. anche l'art. 84 § 3 RGCR 1992.

⁴² B. BRETAGNA, *La Segreteria di Stato*, in P.A. Bonnet, C. Gullo (a cura di), *La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus"*, cit., p. 167.

⁴³ La figura del Cardinale di Stato, nella concezione di Papa Paolo VI, viene a essere fortemente valorizzata in quanto gode della "specifica funzione di collaborare immediatamente con il Romano Pontefice nell'esercizio delle sue funzioni primaziali" (cfr. G.



abbia il compito di aiutare da vicino il Sommo Pontefice sia nella cura della Chiesa universale sia nei rapporti con i vari Dicasteri, l'art. 39 PB stabilisce che la Segreteria di Stato coadiuva da vicino il Sommo Pontefice nell'esercizio del *munus petrinum*. Nella definizione giovanneo-paolina viene dunque elisa la qualifica di "Papale" introdotta dalla REU, mentre si continua a sottolineare lo stretto rapporto ("*coadiuva da vicino*") esistente tra Romano Pontefice e Cardinale Segretario di Stato.

Un'ulteriore rilevante novità introdotta dalla *Pastor Bonus* riguarda la disciplina inerente il Consiglio per gli Affari Pubblici. Il n. 26 REU stabilisce infatti che, benché abbia frequenti rapporti con la Segreteria di

DELGADO, *La Curia Romana. El gobierno central de la Iglesia*, cit., p. 117). In considerazione di tale ruolo, il Delgado evidenzia come la Segreteria di Stato presenti pienamente tutti i caratteri propri di un organismo tecnico e strumentale di aiuto al Sommo Pontefice, essendo incaricata di compiti direttamente connessi con l'esercizio della suprema *potestas* primaziale, configurandosi in tal modo come un organo ausiliario del Successore di Pietro.

Forse proprio a ragione della volontà di rafforzare il legame tra tale organo ed il Romano Pontefice, il Capo I REU non si limita, come invece fa la *Sapienti Consilio* di San Pio X, a definire la Segreteria con la qualifica "*di Stato*" ma, mantenendo tale denominazione primaria, vi affianca altresì l'appellativo di "*Papale*". Si viene in tal modo a evidenziare come l'opera principale cui il Cardinale Segretario è chiamato a porre in essere sia quella, indicata al n. 19 § 1 REU, di coadiuvare da vicino il Pontefice.

Il compito di assistere il Romano Pontefice, specificato al n. 19 § 1 REU dall'inciso "*da vicino*", che quindi sottolinea come vi sia un grado di intensità maggiore ed una diversa e più diretta modalità di collaborazione col Papa rispetto a tutti gli altri Dicasteri della Curia Romana, viene poi a essere meglio chiarito al n. 21 REU. Tale disposizione statuisce infatti che al Cardinale Segretario di Stato o Papale spetti "*sbrigare tutti gli affari che le vengono affidati dal Sommo Pontefice, occuparsi di tutto ciò che rientra negli affari ordinari al di fuori della competenza propria dei Dicasteri della Curia Romana; favorire i rapporti con questi ultimi e inoltre con i Vescovi, con i Legati della Santa Sede, con i Governi civili e i loro Legati, con persone private, rimanendo sempre salva la competenza del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa e, per quanto è necessario, procedendo di comune accordo con esso*".

In considerazione di queste funzioni, che non sono mai state così precisamente dettagliate né da Sisto V né da San Pio X, il Cardinale Segretario Papale diviene, come evidenzia il Del Re, il più vicino collaboratore del Romano Pontefice, tanto nell'esercizio delle sue funzioni di Capo della Chiesa, quanto nei rapporti con tutti gli altri Dicasteri della Curia Romana (cfr. **N. DEL RE**, *La Curia Romana: lineamenti storico-giuridici*, cit., p. 63).

Resta significativa la scelta operata dal Beato Paolo VI, nonostante la forte valorizzazione del ruolo dei Vescovi, concretizzatasi con l'istituzione accanto all'antico *Senatus Romani Pontificis* del Sinodo e con la cooptazione di Vescovi diocesani nelle Sacre Congregazioni, da sempre composte esclusivamente da membri del *cætus* cardinalizio, di mantenere riservata a un componente del Collegio dei Cardinali la carica di Segretario di Stato e le relative funzioni di assistenza particolare al governo primaziale, confermando in un certo senso la definizione contenuta al can. 230 CIC 1917 per la quale i Cardinali sono "*praecipui consilarii et adiutores*" del Romano Pontefice.



Stato, tuttavia tale Dicastero goda di autonomia propria. Mentre una bozza di riforma della REU elaborata nel 1985 prevede di trasformare tale Dicastero in una Congregazione autonoma per i rapporti con gli Stati, nella versione definitiva della Costituzione Apostolica giovanneo-paolina questo organismo viene trasformato invece in una Sezione della Segreteria di Stato perdendo così l'autonomia sino a quel momento goduta⁴⁴.

Per quanto attiene l'incarico di Segretario di Stato, l'art. 40 PB, recependo quanto previsto sia il Capitolo III n. 4° della *Sapienti Consilio* promulgata da San Pio X che dal n. 19 § 1 REU, riserva tale ruolo in via esclusiva a un membro del *cætus* cardinalizio. Il Cardinale Segretario di Stato, come ben riassunto dal Bretagna, gode di un particolare rapporto di fiducia, che lo rende "*ad nutum Summi Pontificis*" e non "*ad quinquennium*" come gli altri Capi Dicastero⁴⁵.

Il legame peculiare tra il Segretario di Stato e il Romano Pontefice trova la propria *ratio* nella finalità di tale Dicastero, concepito quale organo di cui il Papa abbia la diretta disponibilità per lo svolgimento della propria missione di governo e pastorale⁴⁶. Sottolinea infatti il Bretagna che la funzione propria della Segreteria di Stato sotto il profilo giuridico è ravvisabile nell'aiuto diretto al Sommo Pontefice nella sua attività personale di guida e di coordinamento del lavoro della Curia Romana e nell'esercizio del ministero pastorale nei confronti della Chiesa universale⁴⁷.

La *Pastor Bonus* articola la Segreteria di Stato in due distinte sezioni: la Sezione degli Affari Generali, sotto la guida diretta del Sostituto e la Sezione dei Rapporti con gli Stati sotto la direzione del proprio Segretario⁴⁸.

Alla Prima Sezione, in ragione della particolare vicinanza tra Cardinale Segretario di Stato e Pontefice, spetta principalmente occuparsi degli affari riguardanti il servizio quotidiano del Pontefice⁴⁹, favorendo i rapporti dei Dicasteri della Curia tra loro e coordinandone i lavori nel rispetto dell'autonomia garantita a ciascun organismo. La centralità

⁴⁴ Cfr. **R. ASTORRI**, *La Segreteria di Stato nelle riforme di Paolo VI e di Giovanni Paolo II*, in *Melanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée* CX, 2 (1998) p. 515.

⁴⁵ **B. BRETAGNA**, *La Segreteria di Stato*, cit., p. 170.

⁴⁶ Cfr. l'art. 39 PB.

⁴⁷ **B. BRETAGNA**, *La Segreteria di Stato*, cit., p. 174.

⁴⁸ Art. 40 PB; per un'analisi di tale settore di competenza cfr. **V. BUONOMO**, *La Segreteria di Stato: competenze nella "funzione" diplomatica*, in P.A. Bonnet, C. Gullo (a cura di), *La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus"*, cit., pp. 177-189.

⁴⁹ Cfr. art. 41 § 1 PB.



dell'attribuzione della funzione di coordinamento interdicasteriale attribuito al Cardinale Segretario di Stato emerge anche dall'art. 130 § 2 RGCR 1999 che stabilisce che spetti a tale organismo, su indicazione del Papa, il compito di coordinare l'attività dei vari Dicasteri assicurando alla loro azione un indirizzo unitario e coerente. A norma del RGCR, per garantire l'unitarietà del governo dei Dicasteri, il Cardinale Segretario di Stato ha il potere di assumere tutte le necessarie decisioni di natura tecnico-organizzativa⁵⁰.

A tale Sezione sono altresì affidati compiti inerenti l'attività della Santa Sede presso gli organismi internazionali⁵¹ e la supervisione sul corretto funzionamento degli strumenti di comunicazione ufficiali della Santa Sede⁵², compiti entrambi non contemplati precedentemente nel Titolo II Capo I REU. A essa spetta inoltre, a norma dell'art. 42 n. 2 PB, provvedere a tutte le attività connesse alle nomine pontificie nella Curia Romana e negli Istituti dipendenti dalla Santa Sede, previsione che da regolamentare diviene così di natura legislativa.

Alla Seconda Sezione, persa la precedente autonomia, è attribuito il disbrigo degli affari connessi all'attività diplomatica, e in particolare, alla stipula dei Concordati e degli altri similari negoziati con gli Stati⁵³.

L'art. 40 PB prevede infine che il Cardinale Segretario di Stato, nell'adempiere i compiti inerenti questa Sezione Seconda, sia assistito da un determinato numero di Cardinali e di alcuni Vescovi.

5 - I Cardinali nei Pontifici Consigli e negli Uffici della Curia Romana

Il Capitolo V della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* disciplina i Pontifici Consigli. Per quanto attiene il ruolo dei Cardinali in questi Dicasteri, come per le Congregazioni, la riforma giovanneo-paolina stabilisce che la presidenza sia riservata a un membro del Collegio Cardinalizio cui spetta la qualifica di Presidente oppure da un Vescovo. Il Cardinale Presidente è coadiuvato da un comitato di presidenza composto da Cardinali e da Vescovi⁵⁴.

⁵⁰ Art. 130 § 2 RGCR 1999; cfr. anche l'art. 114 § 2 RGCR 1992.

⁵¹ Art.41 § 2 PB.

⁵² Cfr. art. 43 PB.

⁵³ Cfr. artt. 45-48 PB.

⁵⁴ Cfr. T. MAURO, *I Consigli: finalità, organizzazione e natura*, in P.A. Bonnet, C. Gullo (a cura di), *La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus"*, cit., 1990, p. 431.



Il ruolo dei Cardinali all'interno degli Uffici della Curia Romana è particolarmente rilevante in quanto tutti i Dicasteri disciplinati dal Titolo VI della *Pastor Bonus* sono presieduti da un membro del Collegio Cardinalizio.

L'art. 171 PB norma il funzionamento della Camera Apostolica introducendo alcune innovazioni rispetto alle regole stabilite dal Beato Paolo VI. Mentre infatti il n. 122 REU prevede che a capo della Camera Apostolica sia posto il Cardinale Camerario l'attuale art. 171 § 1 PB, pur riservando tale incarico a un membro del Collegio Cardinalizio, prevede che a tale Ufficio sia preposto il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa. Sebbene la Costituzione *Pastor Bonus* muti il nome del Cardinale responsabile di tale Ufficio, non vengono tuttavia modificate le funzioni cui questi è chiamato a svolgere. Prevede il successivo § 2 che, *Vacante Sede Apostolica*, sia diritto e dovere del Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa richiedere, da un lato, che tutte le Amministrazioni dipendenti dalla Santa Sede forniscano le relazioni circa il loro stato patrimoniale ed economico e, dall'altro, ottenere dalla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede il bilancio consuntivo dell'anno precedente nonché il bilancio preventivo dell'anno seguente⁵⁵.

Analogamente al n. 123 REU, l'art. 172 PB riserva a un Cardinale la presidenza dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (A.P.S.A), cui spetta il compito di amministrare i beni di della Santa Sede diretti a fornire le risorse necessarie al mantenimento e al corretto funzionamento della Curia Romana⁵⁶. Il Cardinale Presidente, nell'adempimento di tale incarico, è "assistito da un determinato numero di Cardinali"⁵⁷ in base alla previsione contenuta nell'art. 173 PB.

La riforma giovanneo-paolina del 1988 modifica inoltre la composizione della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede come sancita dalla *Regimini Ecclesiae Universae*. Il n. 117 REU prevede che tale Ufficio sia posto sotto la guida di una Commissione di tre Cardinali, uno dei quali è incaricato della presidenza dello stesso, mentre l'art. 177

⁵⁵ Cfr. il previgente n. 122 REU circa la funzione del Cardinale Camerario: "(...) conservare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede, per tutto il tempo in cui sia vacante"; cfr. anche F. SALERNO, *Gli Uffici*, in P.A. Bonnet, C. Gullo (a cura di), *La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus"*, cit., 1990, pp. 490-491.

⁵⁶ Cfr. l'art. 172 PB.

⁵⁷ Il Cardinale Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica "è solo assistito dalla Commissione Cardinalizia, perciò si può parlare nel caso di una gestione non collegiale dell'Ufficio, diversamente da quanto previsto dai redattori della Costituzione che qualificavano la Commissione Cardinalizia come Consiglio di Amministrazione (cfr. lo Schema legis peculiaris *De Romana Curia*, p. 71, art. 181)" in F. SALERNO, *Gli Uffici*, cit., p. 497.



PB si limita a indicare che il Cardinale Prefetto di tale Dicastero è assistito da un determinato numero di Cardinali.

La norma in esame quindi, pur continuando a prevedere che la Prefettura degli Affari Economici sia diretta da una peculiare commissione di Cardinali, tace sul loro numero che può variare di volta in volta a seconda dell'opportunità e della libera volontà del Romano Pontefice.

Il n. 125 REU istituisce la Prefettura del Palazzo Apostolico, organismo collocato nel Titolo VII dedicato agli Uffici della Curia Romana, cui compete il governo del Palazzo Apostolico e assistere, sia fuori che dentro il Palazzo, il Romano Pontefice. Tale Dicastero è previsto anche nella *Pastor Bonus* che tuttavia, dal punto di vista sistematico, non lo colloca nel Titolo VI "Gli Uffici" ma nel successivo Titolo VII "Altri organismi della Curia Romana".

In base alle disposizioni contenute nella REU, il ruolo di Prefetto del Palazzo Apostolico può essere ricoperto solamente da un Cardinale, poiché il n. 125 REU stabilisce che tale Ufficio sia guidato da un Prefetto. La riforma giovanneo-paolina invece, prevedendo all'art. 3 § 1 PB che i Dicasteri possano essere posti sotto la responsabilità di un Cardinale Prefetto o di un Arcivescovo Presidente e non indicando espressamente che a capo della Prefettura possa esservi solamente un Cardinale, elimina la riserva posta dalla REU a riguardo. A dimostrazione di ciò è possibile evidenziare che, dalla promulgazione della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, la carica di Prefetto della Casa Pontificia, dopo essere stata ricoperta da Cardinali, dal 2012 sino a oggi è per la prima volta rivestita da un Arcivescovo⁵⁸.

Oltre all'incarico di servizio al Pontefice indicato dall'art. 180 PB, la Prefettura della Casa Pontificia svolge altresì un servizio nei confronti del Collegio dei Cardinali poiché a essa è attribuita il compito di organizzare gli Esercizi Spirituali del Santo Padre, del Collegio Cardinalizio e della Curia Romana.

6 - I Cardinali nei Tribunali

La Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*⁵⁹, così come il can. 1602⁶⁰ del *Codex Iuris Canonici* piano-benedettino, stabilisce che il

⁵⁸ L'attuale Prefetto della Casa Pontificia è l'Arcivescovo di Urbisaglia mgr. Gänswein, nominato dal Sommo Pontefice Benedetto XVI nel 2012.

⁵⁹ Cfr. **PAOLO VI**, *Normae speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae post Constitutionem Apostolicam "Regimini Ecclesiae Universae"*,



Tribunale della Segnatura Apostolica sia composto esclusivamente da Cardinali. Il *Codex* giovanneo-paolino non introduce nuove disposizioni in tema di composizione della Segnatura Apostolica, con la conseguenza che, nel periodo di intervallo tra la promulgazione del CIC 1983 e la pubblicazione della *Pastor Bonus*, si deve ritenere che fossero ancora vigenti, *servatis servandis*, le norme della REU che prevedono che tale Tribunale fosse composto esclusivamente da soli Cardinali⁶¹.

A seguito della riforma della Curia Romana giovanneo-paolina tuttavia, stante la previsione di cui al can. 20 CIC 1983⁶² sulla regolamentazione della successione delle leggi nel tempo, la disposizione della REU è da considerarsi abrogata, dovendosi applicare anche alla Segnatura l'art. 3 § 1 PB⁶³.

Con specifico riguardo alla composizione del Tribunale della Segnatura Apostolica, il Canosa evidenzia come la dottrina canonistica si fosse largamente pronunziata in favore dell'abrogazione della regola che limitava l'accesso all'ufficio di Giudice di tale Tribunale ai soli Cardinali. Questa richiesta prendeva le mosse da molteplici considerazioni di natura pratica, quali l'ingente mole di lavoro che i Cardinali giudici, solitamente membri anche di altri Dicasteri, erano chiamati a sostenere, in secondo luogo l'esigenza di disporre di giudici maggiormente esperti in diritto processuale, nonché la tutela dell'imparzialità degli stessi⁶⁴. Analoga riflessione è posta in essere dal Grocholewsky che osserva come a causa del limitato numero dei Cardinali disponibili a ricoprire il ruolo di giudici, vengono cooptati all'interno del Tribunale della Segnatura Apostolica anche quelli preposti alla direzione degli altri organismi

1968, art. 1 § 1 (in www.vatican.va).

⁶⁰ Cfr. can. 1602 CIC 1917: "*Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal constat nonnullis S. R. E. Cardinalibus, quorum unus Praefecti munere fungitur*".

⁶¹ Cfr. a tale riguardo **Z. GROCHOLEWSKI**, *I Tribunali*, in P.A. Bonnet, C. Gullo (a cura di), *La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus"*, cit., 1990, p. 402.

⁶² Cfr. can. 20 CIC 1983: "*La legge posteriore abroga la precedente o deroga alla medesima, se lo indica espressamente, o è direttamente contraria a quella, oppure riordina integralmente tutta quanta la materia della legge precedente; la legge universale però non deroga affatto al diritto particolare o speciale, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto*".

⁶³ Cfr. art. 3 § 1 PB: "*i Dicasteri, a meno che in ragione della loro particolare natura o di una legge speciale non abbiano una diversa struttura, sono composti dal Cardinale prefetto o da un Arcivescovo presidente, da un determinato numero di padri Cardinali e di alcuni Vescovi con l'aiuto del segretario*".

⁶⁴ Cfr. **Z. GROCHOLEWSKI**, *La 'Sectio Altera' della Segnatura Apostolica con particolare riferimento alla procedura in essa seguita*, in *Apollinaris*, 54 (1981) pp. 105-106; cfr. anche **I. GORDON**, *Normae Speciales Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*, in *Periodica*, 59 (1970).



dell'amministrazione centrale della Chiesa, con pregiudizio della speditezza della giustizia amministrativa⁶⁵.

La riforma della Curia Romana realizzata da San Giovanni Paolo II non comporta infine modifiche circa l'attribuzione della presidenza del Tribunale della Penitenzieria Apostolica al Cardinale Penitenziere Maggiore⁶⁶.

6 - Conclusione

Dall'analisi svolta emerge chiaramente come all'interno della Curia Romana abbia una centralità particolare l'attività svolta dai Padri Cardinali. All'interno delle Congregazioni, da sempre cuore di questo complesso strumento consultivo all'esercizio del *munus petrinum*, un ruolo decisivo è da sempre riservato ai Cardinali, nonostante la decisione del Beato Paolo VI di cooptare all'interno di tali Dicasteri anche membri dell'Episcopato diocesano.

Tale scelta innovativa non ha tuttavia diminuito l'importanza che la Costituzione Apostolica giovanneo-paolina riserva al servizio offerto dai membri del *cætus* cardinalizio. A riprova di ciò è possibile ricordare come ampio spazio sia riservato alla disciplina delle Riunioni Cardinalizie, cui è posto in capo l'importante funzione di coordinamento dell'attività dei Dicasteri e di garanzia dell'unitarietà dell'azione di governo.

Analogamente, significativa appare la decisione di riconoscere, per la prima volta, il contributo offerto *collegialiter* dai Cardinali riuniti in Concistoro, disciplina mancante nelle previgenti riforme della Curia Romana susseguitesesi nel tempo, riuscendo quindi a coniugare tradizione e innovazione.

⁶⁵ Cfr. a tale riguardo **G. LOBINA**, *La competenza del Supremo tribunale della Segnatura apostolica con particolare riferimento alla «Sectio altera» e alla problematica rispettiva*, Roma 1971, pp. 132-133, in cui l'Autore evidenzia come "nonostante le garanzie che può offrire un Collegio costituito da membri altamente qualificati e al di sopra di qualunque eccezione, il fatto che alcuni di essi siano spesso preposti a moderare gli organi dell'Amministrazione centrale attiva della Chiesa, li mette necessariamente nella posizione di giudici e giudicanti. Il cumulo di così alte funzioni non può certo giovare all'amministrazione della giustizia".

⁶⁶ Cfr. **Z. GROCHOLEWSKI**, *I Tribunali*, cit., p. 424.